

I dipendenti dei partiti in cassa integrazione

Al via la cassa integrazione per i dipendenti dei partiti politici. Lo annuncia l'Inps nella circolare n. 87/2014, con la quale l'ente fornisce le modalità applicative della legge n. 47/2014, la norma che ha abolito il finanziamento pubblico.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'art. 16, comma 1, del dl n. 149/2013, sottolinea la circolare, estende ai partiti e movimenti politici, prescindere dal numero dei dipendenti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi obblighi contributivi. Per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in argomento, oltre a quanto versato dai partiti politici a titolo di contributo cigs, il secondo comma dell'art. 16 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. I criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa fissati sono indicati nel dm 22 aprile 2014, che demanda all'Inps il monitoraggio. La cigs viene finanziata attraverso il versamento di un contributo ordinario mensile da parte delle aziende, in misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,30% a carico dei lavoratori. Il contributo è dovuto per le seguenti categorie di soggetti per i quali è possibile il ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario: operai, intermedi, impiegati e quadri (anche con contratto a tempo determinato e/o part-time). Viceversa, il contributo non è dovuto per i lavoratori esclusi dal novero dei destinatari della cigs e, cioè dirigenti e apprendisti.

Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di cigs, sono, di regola, tenuti a versare un contributo addizionale, stabilito in misura diversa, determinata in base alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente. Per le aziende fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale è pari al 3% dell'integrazione salariale corrisposta; per quelle con più di 50 dipendenti è pari al 4,5%. Decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento cigs, il contributo raddoppia, diventando pari al 6%, ovvero al 9%, dell'integrazione salariale corrisposta.

Il versamento del contributo cigs dovuto per il periodo da «gennaio a giugno 2014» dovrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 ottobre.

Leonardo Comegna

